

# Originale Ordinanza Sindacale

<p><i>N. 7 data 24/02/2017</i></p> <p>Classifica VI.9</p>	<p>Oggetto: DEROGA ALLA VIGENTE DISCIPLINA IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTRATTENIMENTO MUSICALE CARNEVALE SAMBENEDETTESE EDIZIONE 2017, IN PIAZZA GIORGINI E ZONE LIMITROFE, IN PROGRAMMA PER I GIORNI 26 E 28 FEBBRAIO 2017.</p>
---	--

## IL SINDACO

VISTA l'istanza di posta elettronica certificata, acquisita al protocollo generale di questo Ente con n. 11500 del 21.02.2017, presentata dal signor Alberto Malavolta, nato a Montepandone (AP) il 26.10.54 ed ivi residente in Via Colle S. Angelo n. 26, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione Amici del Carnevale Sambenedettese, con sede legale a San Benedetto del Tronto in via Pasubio n. 1/L, con cui chiede la deroga all'emissione sonora della manifestazione di Intrattenimento musicale Carnevale Sambenedettese Edizione 2017, in programma per i giorni 26 e 28 febbraio 2017 in Piazza Giorgini e zone limitrofe, in quanto non si ritiene di rispettare i limiti di rumore della classificazione acustica di zona;

PRESO ATTO dell'organizzazione della manifestazione in argomento che si attuerà nella centrale Piazza Giorgini, dalle ore 15,00 alle ore 19,30 dei giorni 26 e 28 febbraio 2017, *dove sarà installata una postazione di animazione fissa su palco. Le persone e i gruppi mascherati saranno accompagnati da musiche tra il pubblico in festa;*

VISTA la valutazione previsionale di impatto acustico, allegata alla richiesta in deroga a firma del tecnico competente in acustica, Dott. Ing. Andrea Antonio Salcone, definito ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 447/95, nella quale si riferisce che: *La principale sorgente di rumore è costituita dagli altoparlanti di cui è dotata la postazione fissa per diffondere la musica nonché l'animazione sopra e attorno a questi. Altra sorgente da considerare sarà l'aumento di rumore antropico dovuto alla grande concentrazione di spettatori prevista per la manifestazione. Dallo studio previsionale effettuato la manifestazione risulta superare i limiti previsti dalla normativa vigente.*

CONSIDERATE le finalità dell'iniziativa e l'indubbio valore turistico della manifestazione, idoneo a costituire una sicura attrattiva ed un sicuro richiamo;

CONSIDERATA l'eccellenza dell'evento e la conseguente necessità di provvedere in merito disponendo le opportune deroghe alla vigente disciplina in materia di immissioni rumorose;

VISTI gli articoli 3, 13 e 50 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo unico sull'ordinamento delle autonomie locali";

VISTO l'art. 9 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza che prevede come chiunque ottenga una autorizzazione di polizia debba osservare la prescrizioni che l'autorità di pubblica sicurezza ritiene di imporgli a tutela del pubblico interesse;

VISTI gli artt. 68 e 69 del R.D. 18.06.1931, n. 773, "Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza";

VISTI la Legge 26.10.1995, n. 447, D.P.C.M. del 14.11.1977, la Legge Regionale 14.11.2001, n. 28, concernenti la disciplina sull'inquinamento acustico e sulla tutela dell'ambiente esterno e abitativo;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 896 del 24.06.2003, "*Legge quadro sull'inquinamento acustico e L. R. n. 28/2001 – approvazione del documento tecnico Criteri e linee guida di cui all'art. 5, comma 1, punti a) b) c) d) e) f) g) h) i) l), all'art. 12, comma 1, all'art. 20 comma 2 della L.R. 28/2001*" con la quale sono stati, altresì, definiti i criteri e le linee guida a cui i Comuni si devono attenere nella redazione della Classificazione acustica del territorio comunale;

DATO ATTO della deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 19 Aprile 2000 con cui è stato approvato il vigente Piano disinquinamento Acustico in cui è inclusa la "*Classificazione acustica*" del territorio del Comune di San Benedetto del Tronto nelle zone di destinazione d'uso per gli effetti della normativa in difesa dall'inquinamento acustico;

DATO ATTO della deliberazione di Consiglio comunale n. 68 del 20.04.2007, con cui è stata approvata, ai sensi dell'art. 6 comma 1 della legge n. 447/95 e degli artt. 2 e 4 della L.R. 28/2001, la variante all' "*Atto di Classificazione acustica*" del Comune di San Benedetto del Tronto nelle zone di destinazione d'uso per gli effetti della normativa in difesa dall'inquinamento acustico;

VISTA la legge regionale 14 novembre 2001, n. 28 "Norme per la tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico nella Regione Marche", in particolare l'art. 16 (Deroghe):

"1. Le autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, qualora comportino l'impiego di macchinari rumorosi, sono rilasciate dai Comuni anche in deroga ai limiti fissati dall'articolo 2 della legge 447/1995 in base ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale;

2. Il Comune fissa i limiti temporali della deroga e le prescrizioni per ridurre al minimo il disturbo;"

### **AUTORIZZA**

al signor Alberto Malavolta, nato a Montepandone (AP) il 26.10.54 ed ivi residente in Via Colle S. Angelo n. 26, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione Amici del Carnevale Sambenedettese, con sede legale a San Benedetto del Tronto in via Pasubio n. 1/L, in occasione della manifestazione: Intrattenimento musicale Carnevale Sambenedettese Edizione 2017, in programma per i giorni 26 e 28 febbraio 2017 in Piazza Giorgini e zone limitrofe, la deroga ai valori limite di immissione di rumore determinati ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 14.11.1997, in riferimento all'art. 6, comma 1 lett. h) della legge 26.10.1995, n. 447 e ai valori stabiliti nella classificazione acustica del territorio comunale approvata con D.C.C. n. 68 del 20.04.2007.

L'organizzazione pertanto dovrà rispettare i seguenti limiti massimi di emissione rumorosa per l'ascolto della musica nei seguenti periodi diurni:

94 dB (A) dalle ore 15,00 alle ore 19,30 dei giorni 26 e 28 febbraio 2017 (tale valore è comprensivo di un aumento di 4 dB (A), ammissibile per l'emergenza e previsto dall'art. 11 comma 3° Tab. C del Regolamento Comunale recante norme in materia di inquinamento acustico, approvato con D.C.C. n. 39 del 19.04.2000, rispetto al valore indicato nella Tab. 2, pari a 90 dB (A) della deliberazione di Giunta Regionale n. 896 del 24.6.2003);

### **DISPONE E PRESCRIVE CHE**

riguardo alle misurazioni: durante l'orario di svolgimento della manifestazione di cui trattasi non si applica il limite di immissione differenziale, né altre penalizzazioni (componenti tonali o impulsive), né compensazioni (rumore e tempo parziale). Le misure in esterno, per il riscontro del valore di emissione sonora, vengono eseguite in facciata degli edifici a filo della sede stradale, così come prescritto dal D. M. 16.03.1998 "*Tecniche di rilevamento e misurazione dell'inquinamento acustico*".

Il mancato rispetto delle disposizioni del presente provvedimento comporterà violazione alle norme vigenti, con applicazione delle relative sanzioni previste dalle leggi e/o ordinanze sindacali in materia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. delle Marche entro il termine di 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

**Il Sindaco**  
Pasqualino Piunti